

Urteilkopf

97 I 766

111. Estratto della sentenza del 15 dicembre 1971 nella causa Stato del Cantone Ticino contro Patriziato di Gorduno.

Regeste (de):

Anschlussbeschwerde an das Bundesgericht in eidgenössischen Enteignungssachen.

Die Anschlussbeschwerde hat keine selbständige Tragweite und Wirkung. Wenn die von der Schätzungskommission zugesprochene Entschädigung für ein bestimmtes Grundstück, das mit dem andern keine wirtschaftliche Einheit bildet, vom Hauptbeschwerdeführer nicht beanstandet wird, kann sie daher von der Gegenpartei nicht auf dem Wege des Anschlusses angefochten werden.

Regeste (fr):

Recours joint au Tribunal fédéral en matière d'expropriation fédérale.

Le recours joint n'a pas de portée ni d'effet autonomes. En conséquence, lorsque l'indemnité allouée par la Commission d'estimation pour une parcelle déterminée, ne formant pas avec les autres une unité économique, n'est pas contestée par le recourant principal, la partie adverse ne peut la remettre en question dans un recours par voie de jonction.

Regesto (it):

Ricorso adesivo al Tribunale federale in materia d'espropriazione federale.

Il ricorso adesivo non ha portata ed efficacia autonome. Pertanto, se l'indennità attribuita dalla Commissione di stima per una determinata particella, che non forma un'unità economica con le altre, non è contestata dal ricorrente principale, la controparte non può impugnarla in via adesiva.

Erwägungen ab Seite 766

BGE 97 I 766 S. 766

Estratto dei considerandi:

4. L'espropriante non ha impugnato la decisione della Commissione nei punti riguardanti l'indennità per le part. 3 e 726, l'espropriato l'ha impugnata solo con ricorso adesivo. Poiché quest'ultimo non ha portata ed efficacia autonome, ma dipende dal ricorso principale, ne consegue che esso è irricevibile, nella misura in cui chiede una maggiore indennità per oggetti per i quali il ricorrente principale ha accettato il giudizio dell'istanza inferiore. Non giova al ricorrente adesivo invocare il principio per cui quello che conta è l'indennità complessiva e non l'importo per ogni singolo bene espropriato. Tale criterio vale nel caso di espropriazione parziale, in cui il
BGE 97 I 766 S. 767

compenso per la frazione espropriata e quello per il deprezzamento della parte residua formano un'unità giuridica e ove le singole poste rappresentano semplicemente fattori atti a permettere la determinazione della piena indennità. Se la domanda non va considerata singolarmente per ogni fattore di valutazione, essa lo deve essere, invece, per ogni oggetto di espropriazione (RU 94 I 581). In concreto, le singole particelle espropriate costituiscono ognuna, separatamente, l'oggetto espropriato, né esiste ragione, ad es. un'unità economica, che imponga di considerarle assieme.